



COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO SEGRETERIA – SCUOLA - Via San Polo,1 42030 VIANO (RE)

Regolamento

*Per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi comunali del
Comune di Viano*

Approvato con delibera di C.C. n.9 del 28/02/2006

INDICE

ART. 1 – Finalità del regolamento

ART. 2 – Gestione diretta

ART. 3 – Affidamento a terzi

ART. 4 – Contenuto delle convenzioni

ART. 5 – Modalità per la concessione in uso delle palestre

ART. 6 – Criteri per la richiesta

ART. 7 – Assegnazione monte ore

ART. 8 – Criterio di assegnazione

ART. 9 – Domanda di assegnazione

ART. 10 – Divieto di subappalto

ART. 11 - Tariffe

ART. 12 – Sanzioni in caso di danni

ART. 13 – Norme di accesso ai locali

ART. 14 – Orari di apertura al pubblico

ART. 15 - Responsabilità

ART. 16 – Fair play

ART. 17 – Applicazione del regolamento

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI VIANO

ART. 1 - Finalità del regolamento -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 - Gestione diretta

Il Comune gestisce gli impianti sportivi con una delle forme previste dal D.lgs. 267/2000 perseguendo l'efficienza e l'economicità della gestione e salvaguardandone l'uso pubblico.

Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi avvalendosi del personale dipendente e procurandosi i beni e servizi necessari con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - Affidamento a terzi

Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive aventi finalità non lucrative operanti sul territorio, affiliate alle federazioni del CONI o ad Enti di promozione sportiva e da loro riconosciute o al cooperativismo sociale, sulla base di convenzioni, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289.

Tali soggetti devono essere in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l'impianto sportivo;

- b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- c) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- d) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento della capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata dei richiedenti, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
- b) impegno ad aderire a progetti sociali ed educativo/formativi dei cittadini realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- c) radicamento nella zona di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie.

Il Comune potrà erogare contributi parziali per le spese di gestione.

Laddove non si pervenga all'affidamento con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà affidare la gestione dell'impianto sportivo attraverso una gara ad evidenza pubblica a cui potranno partecipare anche imprese.

ART. 4 - Contenuto delle convenzioni

Le convenzioni con le Associazioni Sportive e le Cooperative Sociali, affidatarie di gestioni, dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o della Cooperativa. Gli eventuali utili di bilancio, relativi all'impianto in gestione, dovranno essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso.

Le convenzioni di gestione devono indicare per ogni impianto:

- 1 - oggetto della convenzione;
- 2 - descrizione dell'impianto;

- 3 - durata della gestione non superiore a 6 anni con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni;
- 4 - lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione;
- 5 - eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Servizio Comunale che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- 6 - entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché alle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
- 7 - uso pubblico dell'impianto;
- 8 - attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l'Ufficio Sport del Comune di Viano;
- 9 - assicurazioni;
- 10 - regolamentazione della pubblicità;
- 11 - fidejussione (ove si ritenga necessaria);
- 12 - responsabilità;
- 13 - tariffe;
- 14 - verifiche e controlli da parte del Comune;
- 15 - sicurezza;
- 16 - autorizzazione bar;
- 17 - revoca dell'affidamento;
- 18 - recesso del Comune;
- 19 - sanzioni;
- 20 - principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;

ART. 5 - Modalità per la concessione in uso delle palestre

La programmazione e la concessione in uso delle palestre annessi agli Istituti scolastici, per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle stesse, compete all'Ufficio Sport, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento.

Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

Il Comune rilascia la concessione in uso delle ore palestra ai seguenti soggetti:

- Enti di promozione sportiva
- Federazioni, associazioni, società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI
- Istituzioni scolastiche
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
- Singoli cittadini, limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale
- Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società e alle associazioni aventi sede nel territorio comunale, affiliate a Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo della palestra.

ART. 6 - Criteri per la richiesta

Una Società Sportiva può richiedere ore di palestra esclusivamente per le proprie attività istituzionali. Sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente Federale (e/o Promozionale e/o di Avviamento allo Sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio Statuto o, in subordine, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.

ART. 7 - Assegnazione monte ore

Ad ogni Società richiedente viene annualmente riconosciuto un monte ore, stabilito annualmente a seconda delle richieste, proporzionale al numero di squadre che la compongono, all'attività svolta, al numero di atleti tesserati. Il monte ore è assegnato al di fuori dell'orario scolastico durante il quale la scuola ha prevalenza di utilizzo della palestra.

Eventuali richieste di ore in eccedenza possono essere soddisfatte solo nel caso in cui, al termine di tutte le assegnazioni nel rispetto del presente articolo, restino ancora disponibili spazi inutilizzati.

Nel caso in cui due o più squadre della stessa Società risultino formate dagli stessi componenti (od anche solo dalla metà più uno di loro) le ore di

allenamento, con esclusione quindi di quelle partita, vengono comunque attribuite una sola volta.

Eventuali richieste formulate da Società praticanti discipline sportive che si svolgono all'aperto sono prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste delle altre. Sono classificate come discipline praticate all'aperto tutte quelle il cui massimo livello nazionale di partita o gara non si svolge al coperto.

ART. 8 - Criterio di assegnazione

Le palestre comunali vengono assegnate dal competente ufficio comunale ai diversi sodalizi tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport.

ART. 9 - Domanda di assegnazione

La domanda per l'assegnazione delle ore per l'anno sportivo successivo deve venire presentata ogni anno entro il 1 ottobre. Entro il 15 ottobre l'ufficio comunale competente comunica il monte ore assegnato ad ogni Società per l'anno sportivo successivo. Dal 1 luglio sino al 1 ottobre, le ore di palestra saranno assegnate su specifica richiesta della singola Società rispettando, indicativamente, gli orari e i giorni di utilizzo della stagione precedente.

La domanda di assegnazione, unitamente a tutti i dati richiesti, deve venire compilata, in ogni sua parte, su modulo appositamente predisposto dal competente ufficio comunale. E' facoltà dell'Ufficio Sport effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda di assegnazione. In caso di oggettiva disparità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di controllo, qualora il fatto non costituisca in sé atto più grave e come tale perseguibile in sede giudiziaria, alla Società in questione verranno ricalcolate le ore sulla base dei dati reali e da tale monte ore sarà decurtato, a titolo di penalità, un terzo del totale. Detta penalità sarà automaticamente applicata anche per l'anno sportivo successivo.

ART. 10 - Divieto di subappalto

Le ore di palestra assegnate non sono subappaltabili e possono venire utilizzate esclusivamente per le specifiche discipline per le quali sono state richieste.

Il mancato rispetto della presente norma comporta la perdita delle ore in oggetto.

E' comunque facoltà delle singole Società ottimizzare, tramite redistribuzione al proprio interno, le ore ottenute in assegnazione.

ART. 11 - Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali.

Il pagamento delle ore di utilizzo degli impianti sarà effettuato sulla base delle ore assegnate. La società assegnataria di ore palestra non regolarmente utilizzate, oltre che incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 9, dovrà comunque versare la quota di utilizzo per tutto l'anno sportivo, salva nuova assegnazione dello spazio ad altra Società.

Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in due rate:

1^ rata: entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio l'attività di utilizzo dell'impianto sportivo

2^ rata: entro il 30 giugno dell'anno in cui ha termine l'attività di utilizzo degli impianti sportivi.

Le società sportive inadempienti rispetto ai pagamenti non saranno ammesse all'assegnazione ore - palestre dell'anno successivo.

L'utilizzo degli impianti durante la chiusura scolastica dovrà essere oggetto di richiesta specifica con conseguente autorizzazione comunale.

ART. 12 - Sanzioni in caso di danni

Le società che attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, sarà tenuta al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso che il danno sia stato causato da una società ospite.

ART.13 - Norme di accesso ai locali

Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato l'accesso al pubblico, potranno accedere all'interno dell'impianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori). Oltre alle normative di leggi vigenti in merito di divieti di attività varie in luoghi pubblici, è inoltre vietato l'introdurre animali, cicli e motocicli ecc..

ART. 14 - Orari di apertura al pubblico

Ogni impianto, a seconda delle proprie caratteristiche, avrà una specifica normativa che regolerà annualmente gli orari di apertura e chiusura, di

accesso o meno di pubblico e la presenza costante, parziale o meno, di un custode. La mancata presenza del custode comporterà una sottoscrizione di responsabilità da parte del legale rappresentante della società, circa il controllo complessivo dell'impianto, dello spegnimento delle luci e della chiusura dei locali della palestra.

ART. 15 - Responsabilità

Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.

ART. 16 - Fair play

Il Comune, tramite il presente regolamento, adotta il Codice Europeo di etica sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi, nel maggio del 1992.

Il Codice è rivolto alle Istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.

Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.

ART. 17 - Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore alla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni precedenti in materia.

C:\Users\protocollo\AppData\Local\Temp\42 Regolamento impianti sportivi.doc